



## **Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi con la sola categoria 5**

Ai sensi dei commi 7 e 10 dell’articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituiti dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10 e della Circolare a chiarimento n. 240 del 09/02/2011 dell’albo nazionale gestori ambientali prevedono che:

*“Le imprese e gli enti iscritti al ’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (categoria 5) sono esonerati dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi (categoria 4) a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti variazione della classe per la quale sono iscritti.*

*In base alle suddette disposizioni legislative il Comitato Nazionale ha specificato che le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli autorizzati.*

*Qualora le quantità di rifiuti complessivamente considerate dovessero superare quelle previste dalla classe di iscrizione nella categoria 5, è necessario richiedere il passaggio alla classe superiore, con il conseguente obbligo di adeguamento dei requisiti e della Polizza ambientale”*